

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 215}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 luglio 1976 (Stampato n. 15)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(STAMMATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente il funzionamento dei servizi doganali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 luglio 1976*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente comma:

« L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

” Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze previste

dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa è elevato di lire 3 miliardi per il 1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977 " ».

Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

ART. 1.

Nell'articolo 2, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, le parole: « 1° luglio 1976 » sono sostituite con le parole: « 1° luglio 1977 ».

Nell'articolo 5 della stessa legge le parole: « per gli anni 1975 e 1976 » sono sostituite con le parole: « per gli anni 1975, 1976 e 1977 ».

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO —
ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: **BONIFACIO**